



COMUNE DI PAULILATINO

Provincia di Oristano

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU
PROT.N.0000348 - 02.02.2018
CAT. VIII CLASSE 1 ARRIVO

Ordinanza del Sindaco

Numero 5 Del 29-01-18



Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 08/17, PRECEDENTEMENTE EMESSA PER FOCOLAIO DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) NELL'ALLEVAMENTO DI PROPRIETA' DEL SIG. MATTU GIANFRANCO. CODICE AZIENDALE IT041OR386.=

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio veterinario della ASSL di Oristano in data 23.11.2017 prot.PG/2017/403794 con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località FUNTANA SASSA agro del Comune di Paulilatino con codice aziendale IT041OR386 di proprietà del Sig. Mattu Gianfranco è stato formulato un sospetto confermato di un focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

CONSIDERATO che in seguito agli accertamenti sanitari eseguiti dal personale veterinario, si comunica che nell'allevamento del Sig. Mattu Gianfranco titolare dell'azienda in agro del Comune di Paulilatino in località Funtana Sassa Codice Aziendale IT041OR386 sono terminate le cause che avevano determinato l'ordinanza di sequestro a causa di un focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

CONSIDERATO che sono cessate le cause che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza 08/17.

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954.

VISTA la Legge 23.01.1968 n.34.

VISTA la Legge 23.12.1978 n. 833.

VISTA la Legge 02.06.1988 n.218.

VISTO il D.M.20.07.1989 n. 298.

VISTO il D.Lgs.267/2000.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 03.10.2002 art. 1 comma 3

VISTA la Legge 09.03.1989 n. 86.

VISTA la L. 22.02.1994 n 146.

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lvo 31.03.1998 n. 112.

VISTO il D.Lvo 01.09.1998 n. 333.

VISTO il D.Lvo 22.05.1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 01.05.2001 ed i relativi allegati.

VISTO il Regolamento CE n.999/2001 del 22 maggio e s.m.i..

VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002 del 03.10.2002 e s.m.i..

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27.03.2003.

VISTO il D.Lvo 09.072003 n. 225.

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia.

RITENUTO opportuno prendere atto della comunicazione del Servizio Veterinario della ASSL di Oristano in cui si afferma che sono cessate le cause che hanno determinato l'emanazione della propria ordinanza n. 08/17.

ORDINA

=LA REVOCA dell'ordinanza sindacale 08/17 con cui si obbligava il Sig. Mattu Gianfranco residente in Paulilatino Località "Funtana Sassa" titolare dell'azienda sita in agro del Comune di Paulilatino in Località "Funtana Sassa" Codice Aziendale IT041OR386.

=CHE il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori sia incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nell'albo Pretorio Comunale, nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti: Polizia Locale, Forza Pubblica, Servizio Veterinario e Servizio Igiene Pubblica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata a :

Prefettura di Oristano.


Comando Stazione Carabinieri del Comune di Paulilatino.

Comando carabinieri NAS - Cagliari.

Comando Polizia Stradale - Oristano.

Comando Guardie Forestali Regionali – Ghilarza.
Tutti i Sindaci dei Comuni Confinanti.
Servizio Veterinario Regionale Regione Sardegna.
Servizio Veterinario ASSL Oristano

Sindaco
Dott. DOMENICO GALLUS



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-01-2018
al 14-02-2018 Reg. Pubblicazioni N. 77

Li 30-01-2018

Il Messo Notificatore